REGOLAMENTO (CEE) N. 3666/83 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 2925/78 per quanto concerne il periodo di sospensione dell'applicazione della condizione in materia di prezzi cui sono subordinate le importazioni nella Comunità di taluni agrumi originari della Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2925/78 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3461/82 (3), ha sospeso fino al 31 dicembre 1983 l'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, dell'allegato I dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna (4) per taluni agrumi freschi delle sottovoci 08.02 A I e ex B della tariffa doganale comune, nonché l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2047/70 del Consiglio, del 13 ottobre 1970, relativo alle importazioni di agrumi originari della Spagna (5);

considerando che le condizioni che hanno condotto a questa sospensione sussistono tuttora; che occorre pertanto prorogare la suddetta sospensione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data che figura nell'articolo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2925/78 è sostituita da quella del 31 dicembre 1984.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. VARFIS

(1) GU n. C 342 del 18. 12. 1983, pag. 118.
(2) GU n. L 350 del 14. 12. 1978, pag. 4.
(3) GU n. L 365 del 24. 12. 1982, pag. 5.
(4) GU n. L 182 del 16. 8. 1970, pag. 4.
(5) GU n. L 228 del 15. 10. 1970, pag. 2.